

di Avv.to Rosa Bertuzzi

NESSUNA “ABOLITIO CRIMINIS” PER L’ABBANDONO DI RIFIUTI DOPO LA RIFORMA DEL 2025

La Cassazione conferma la continuità normativa tra il previgente art. 256, comma 2, e il nuovo art. 255, comma 1.1 del d.lgs. 152/2006

Con la sentenza n. 15687 del 30 aprile 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione affronta uno dei principali nodi interpretativi sorti a seguito della riforma introdotta dal d.l. n. 116/2025, chiarendo che **l’abrogazione dell’art. 256, comma 2, del d.lgs. 152/2006 non ha determinato alcuna depenalizzazione della condotta di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di titolari di imprese o responsabili di enti. La pronuncia esclude infatti la configurabilità di una abolitio criminis, affermando la piena continuità normativa tra la disposizione formalmente abrogata e il nuovo art. 255, comma 1.1 del Testo Unico Ambientale.** Nel caso esaminato, il ricorrente sosteneva che, a seguito della riforma del 2025, la fattispecie contestata non fosse più prevista dalla legge come reato, con conseguente necessità di assoluzione ai sensi dell’art. 2 c.p. **La Corte respinge integralmente tale impostazione, osservando che la condotta già prevista dall’art. 256, comma 2, è stata integralmente trasfusa nel novellato art. 255, comma 1.1, mantenendo invariato il contenuto precettivo della norma incriminatrice.** La Cassazione evidenzia infatti che entrambe le disposizioni puniscono i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione dell’art. 192 del d.lgs. 152/2006, sicché la riforma ha inciso unicamente sulla collocazione sistematica della norma e sul trattamento sanzionatorio. Sotto quest’ultimo profilo, **la sentenza sottolinea come il nuovo art. 255, comma 1.1 preveda, per i rifiuti non pericolosi, pene più severe rispetto alla disciplina previgente, stabilendo l’arresto da sei mesi a due anni oppure l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro.** Nel caso concreto, tuttavia, il giudice di merito aveva applicato la disciplina previgente, più favorevole all’imputato, escludendo così qualsiasi pregiudizio derivante dalla successione normativa. La Corte affronta inoltre il tema della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., confermando il rigetto dell’istanza difensiva in ragione della protrazione della condotta illecita per oltre un anno, della non modesta quantità dei rifiuti depositati e dell’assenza di concrete iniziative di rimozione o contenimento del danno ambientale. Di particolare interesse è il chiarimento secondo cui il carattere permanente del reato non esclude automaticamente l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., ma può assumere rilievo negativo quando evidenzi una protrazione significativa della condotta nel tempo. La Cassazione conferma infine il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ribadendo che la relativa valutazione costituisce espressione di un giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica. La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento sostanzialistico consolidato in materia di successione di leggi penali nel tempo, riaffermando il principio secondo cui la mera abrogazione formale di una disposizione non determina l’estinzione del reato quando il contenuto offensivo della fattispecie rimanga sostanzialmente invariato nel nuovo assetto normativo.

Cass. Sez. III n. 15687 del 30 aprile 2026

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 26/11/2025, il Tribunale [REDACTED] dichiarava [REDACTED] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 256, commi i, lett. a) e 2, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e lo condannava alla pena di 10mila euro di ammenda.

Propone ricorso per cassazione il [REDACTED] deducendo i seguenti motivi: erronea applicazione dell'art. 2 cod. pen.; vizio di motivazione. Il Tribunale avrebbe condannato il ricorrente con riguardo ad un reato successivamente abrogato, ad opera del d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 ottobre 2025, n. 147: il comma 2 dell'art. 256 contestato, infatti, non sarebbe stato riprodotto nella nuova formulazione della norma, così che - in ragione di tale abolitio criminis - l'imputato dovrà essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;

erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; difetto di motivazione. Il Tribunale avrebbe negato la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con argomento viziato, valorizzando il carattere permanente della condotta (di certo non ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis in esame), svalutando la natura non pericolosa dei rifiuti interessati e, ancora, non esaminando il positivo comportamento susseguente al reato, documentato in atti, oltre alla sua non abitudine;

erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.; vizio di motivazione. L'imputato, contrariamente a quanto affermato in sentenza, avrebbe meritato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, atteso il comportamento collaborativo, l'assunzione di responsabilità e la confessione spontanea resa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso risulta manifestamente infondato.

Con riguardo al primo motivo, che denuncia l'intervenuta abolitio criminis della condotta di reato ad opera del d.l. n. 116 del 2025, convertito dalla l. n. 147 del 2025, la Corte ne evidenzia la palese infondatezza.,

4.1. Se è vero, infatti, che l'art. 256, comma 2, d. lgs. n. 156 del 2006, ascritto in rubrica, è stato abrogato dalla novella del 2025, è altresì certo che la relativa condotta è oggi prevista - con identico contenuto - dal precedente art. 255, anch'esso modificato dal d.l. n. 116/2025 (e, successivamente, ma per profili qui non di interesse, in sede di conversione). In particolare, come l'art. 256, comma 2, citato, in tema di attività di gestione non autorizzata di rifiuti, stabiliva che "Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2", così il novellato art. 255, comma 1.1., prevede che "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i titolari di imprese e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisette mila euro." Il solo profilo effettivamente modificato, invero, attiene al trattamento sanzionatorio: quanto ai rifiuti non pericolosi, come nella vicenda in esame, l'art. 256, comma 2, prevedeva infatti la pena dell'arresto

da tre mesi a un anno o dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, dunque inferiore a quella oggi vigente. Nessun pregiudizio, tuttavia, ne è derivato al ricorrente, in quanto la cornice edittale considerata nella determinazione della pena è stata quella, più favorevole, dell'art. 256, comma 2, antecedente alla novella del 2025.,,,

4.2. La prima censura, pertanto, è del tutto infondata.

Alle stesse conclusioni, poi, la Corte giunge anche quanto alla seconda, che contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

5.1. Il Tribunale, pronunciandosi sulla questione, ha reso una motivazione del tutto adeguata, fondata su concreti ed oggettivi elementi, oltre che priva dei vizi denunciati. In particolare, è stata sottolineata l'ampia portata temporale della condotta di deposito incontrollato, accertata nel marzo 2023 ma in corso quantomeno dal gennaio 2022, al pari della non modesta quantità dei rifiuti interessati. Ancora, con riguardo ad eventuali condotte successive, adottate dall'imputato e positivamente valutabili, il Tribunale ha evidenziato che non era stata fornita prova di una qualunque concreta iniziativa volta alla rimozione anche parziale o al contenimento del danno, cosicché non poteva essere riscontrato alcuno dei parametri indicati dall'art. 131-bis cod. pen.,,

5.2. In senso contrario, peraltro, non possono qui valere le considerazioni oggetto di ricorso. Quanto al carattere non pericoloso dei rifiuti depositati, questo non esclude la rilevanza penale della condotta, né, dunque, in sé può giustificare il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità. In ordine, poi, al carattere permanente della condotta medesima, si osserva che la sentenza l'ha menzionato insieme ai riferimenti cronologici appena citati, ad evidenziare un'azione illecita protrattasi per oltre un anno, dunque con carattere non compatibile con la particolare tenuità propria dell'istituto invocato. Infine, quanto al comportamento successivo che il ricorrente avrebbe tenuto, con tratto positivo, la Corte rileva che il ricorso richiama elementi di fatto non valutabili in questa sede, così come le dichiarazioni spontanee che lo [REDACTED] avrebbe reso in giudizio, delle quali si chiede una positiva considerazione; un complessivo argomento, dunque, non proponibile al Giudice di legittimità.,,

Con riguardo, infine, al terzo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il Collegio sottolinea ancora l'adeguatezza della motivazione contenuta nella sentenza impugnata.

6.1. Il Tribunale di Firenze, infatti, ha sottolineato che "non vi sono evidenze tali da permettere di riconoscere all'imputato" le medesime attenuanti, così rendendo un giudizio proprio di merito, fondato sulla valutazione degli elementi fattuali emersi nel corso del processo. Ebbene, tale giudizio non può essere sindacato né rinnovato da parte di questa Corte, con conseguente inammissibilità anche di questa censura che, per contro, sollecita una diversa e positiva valutazione del comportamento collaborativo che l'imputato avrebbe assunto nel corso delle indagini e della confessione spontanea resa.,

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.,

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026